

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1090}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPEZZANO, MILTERNI, DE LUCA LUCA, BARBARO,
GULLO, BERLINGIERI, SALERNI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 marzo 1964 (Stampato n. 87)

Istituzione del Parco nazionale in Calabria

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 9 marzo 1964*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di conservare e tutelare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, nonché le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, sono dichiarati « Parco nazionale della Calabria » i terreni compresi entro i confini indicati sulla corografia al 100.000 annessa alla presente legge.

ART. 2.

È istituito l'Ente autonomo « Parco nazionale della Calabria » con sede in Cosenza, dotato di personalità giuridica, di diritto pubblico.

L'Ente è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 3.

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei revisori.

ART. 4.

Il Presidente ed il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 5.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e provvede a quanto occorre per il suo normale funzionamento, salvo le attribuzioni riservate al Consiglio di amministrazione.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente ed è costituito dai seguenti membri:

- 1°) il Presidente dell'Ente;
- 2°) i sindaci dei comuni ricadenti nei limiti del Parco;
- 3°) il Presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza;
- 4°) il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;
- 5°) il Soprintendente ai monumenti della Calabria;
- 6°) il Presidente dell'Ente provinciale del turismo di Cosenza;
- 7°) l'Amministratore delle foreste demaniali della provincia di Cosenza interessate al Parco;
- 8°) il Direttore generale dell'Opera per la valorizzazione della Sila;
- 9°) un professore di zoologia, uno di botanica e uno di geologia.

ART. 7.

L'Amministrazione dell'Ente è sottoposta al controllo di un collegio dei revisori, composto di quattro membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed uno dal Ministro del tesoro.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione dovrà eleggere nel proprio seno il Vicepresidente ed il Segretario di amministrazione i quali, unitamente al Presidente e al Direttore dell'Ente parco nazionale della Calabria, costituiscono il Comitato esecutivo, che delibera, in via di urgenza, sugli affari riservati al Comitato di Amministrazione, salvo la ratifica da parte di questo ultimo organo nella prima adunanza successiva.

ART. 9.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione dei bilanci e la stipulazione di contratti e convenzioni superiori alle lire 10 milioni nonché i regolamenti dell'Ente eccetto quello previsto all'articolo 11, sono sottoposti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può in qualsiasi tempo farsi inviare per il controllo ogni altra deliberazione dell'Ente ed annullare quelle che si ravvisino illegittime.

In caso di irregolare funzionamento dell'Ente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà revocare il Presidente, sciogliere il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo e nominare un Commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

ART. 10.

I membri del Consiglio di Amministrazione, del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori durano in carica 4 anni e possono essere confermati.

ART. 11.

Il Consiglio di Amministrazione, con regolamento, da sottoporsi all'approvazione dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro, stabilirà le norme per realizzare gli scopi di cui all'articolo 1, per l'organizzazione interna dell'Ente e per il suo funzionamento, nei limiti della presente legge. Detti provvedimenti dovranno essere sottoposti all'approvazione degli anzidetti Dicasteri nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Nel regolamento saranno specificati tutti i vincoli da imporre sui terreni del comprensorio necessari per il raggiungimento dei fini della presente legge.

ART. 12.

I proprietari dei terreni ricadenti in eventuali zone di rispetto assoluto potranno chiedere che i terreni stessi siano espropriati dall'Ente Parco nazionale della Calabria a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Ai proprietari stessi ed a quelli dei terreni compresi nelle eventuali zone di rispetto relativo sarà corrisposto un indennizzo per le diminuzioni di reddito derivanti dall'imposizione di limitazioni o vincoli alla loro proprietà.

ART. 13.

Le violazioni ai divieti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, ove non costituiscono più grave reato, sono punite con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. È ammessa la conciliazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali. È fatto obbligo ai trasgressori di rimettere in pristino ed a loro spese le bellezze naturali manomesse od alterate.

ART. 14.

Alla direzione tecnica ed amministrativa del Parco è preposto un Direttore, che viene nominato dal Consiglio di amministrazione, previo concorso ed in base alle norme che saranno emanate dal Regolamento.

ART. 15.

Alle spese occorrenti per il Parco nazionale della Calabria sarà provveduto:

1°) con un contributo annuo di lire 100 milioni che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad iscrivere annualmente nel proprio stato di previsione della spesa, in apposito capitolo, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello della entrata in vigore della presente legge;

2°) con i provvedimenti delle pene pecuniarie, conciliazioni ed oblazioni corrisposte dai contravventori;

3°) con ogni altro contributo dato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati.

PARCO NAZIONALE IN CALABRIA

